

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 602-A

## RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE FUSARO)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato ROMANATO**

*Annunziata il 27 novembre 1958*

Modifica alla legge 23 maggio 1956, n. 505, contenente norme per il collocamento nei ruoli ordinari degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre

*Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1960*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già approvata in sede referente da parte della VIII Commissione della Camera dei deputati, si propone, nella sostanza, com'è detto nella relazione del proponente onorevole Romanato, di porre rimedio ad una situazione di disagio nella quale stanno dibattendosi tanti professori «idonei» per cattedre di ruolo *A*, che con legge 23 maggio 1956, n. 505, furono sistemati in cattedre di ruolo *B*.

Nella passata legislatura Governo, Camera e Senato, giustamente preoccupati della sorte della scuola secondaria statale, il cui personale insegnante di ruolo è sempre stato — dal dopoguerra ad oggi — troppo esiguo rispetto alle cattedre ed ai posti disponibili (attualmente si calcola che i 42.000 professori di ruolo occupino poco più del 57 per cento delle

ore-cattedra disponibili. Quando saranno espletati i concorsi in atto ed i futuri concorsi di cui è già uscito il primo bando per circa 6.000 cattedre — il secondo, già preannunciato dall'onorevole Ministro della pubblica istruzione, avrà a disposizione circa altre 7.000 cattedre — rimarranno sempre circa il 25 per cento di ore-cattedra affidate a professori non di ruolo) ritennero di poter eliminare in parte l'inconveniente, assumendo in ruolo i professori non di ruolo idonei, in attesa che i concorsi a cattedra riprendessero il loro ritmo normale. Di qui la legge 23 maggio 1956, n. 505, che era stata opportunamente preceduta da una accurata indagine statistica disposta dal Ministero della pubblica istruzione presso tutte le scuole.

Mentre però l'indagine statistica aveva dato una pressoché esatta corrispondenza

quantitativa fra numero delle cattedre disponibili, calcolate in numero di 3.334, e aspiranti « idonei », scarsissima corrispondenza si era potuto riscontrare fra il numero di « idonei » di alcune classi di concorso e cattedre disponibili: gli « idonei », cioè, per cattedre di ruolo *B* erano, in generale, in numero inferiore rispetto al numero delle cattedre disponibili nelle singole classi di concorso, mentre vi era una forte eccedenza di « idonei » per cattedre di ruolo *A* rispetto alla disponibilità dei posti.

Si pensò di porre rimedio a tale situazione concedendo agli idonei per cattedre di ruolo *A* di chiedere l'assunzione in cattedre di ruolo *B* « ove fossero, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato sempreché, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisce a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincidesse con la materia o con una delle materie della cattedra medesima ».

Detta norma venne considerata dalla allora VI Commissione della Camera (Istruzione e Belle arti) come un fatto del tutto eccezionale e destinato a cessare attraverso un graduale e totale assorbimento in ruolo *A* dei professori « idonei » « declassati » in cattedre di ruolo *B*: non si poteva, infatti, pensare che un professore « idoneo » per la cattedra di filosofia e storia nei Licei ed Istituti magistrali, la cui preparazione ed i cui interessi culturali sono ormai chiaramente definiti e volti al particolare settore storico e filosofico, fosse costretto — pur di avere una occupazione stabile — ad insegnare, vita naturale durante, italiano, latino, storia e geografia solo perché fra le due cattedre esiste « coincidenza » in una materia — la storia — coincidenza, tra l'altro, più nominale o apparente che reale, poiché è a tutti noto — ed in modo particolare a coloro che hanno pratica di scuola — che l'insegnamento della storia nella scuola media, a carattere accentuatamente episodico, non ha nulla a che vedere con l'insegnamento della storia, ad esempio in un Liceo classico, a carattere strettamente speculativo.

L'articolo 2 del testo della Camera dei deputati, di quella che sarà poi la legge 23 maggio 1956, n. 505, prevedeva, infatti, l'assorbimento di tutti i professori di ruolo *A* collocati in cattedre di ruolo *B*, in ragione di un quinto dei posti vacanti ogni anno scolastico.

Detto articolo venne soppresso dal Senato e sostituito con l'articolo 12 del testo defini-

tivo nel quale la possibilità di accesso dalla cattedra di ruolo *B* a quella di ruolo *A* veniva mantenuta « per un quinquennio dalla entrata in vigore della legge ».

Quali furono le ragioni che consigliarono allora l'emendamento restrittivo al Senato, emendamento accolto successivamente dalla Camera dei deputati? Esse furono così sintetizzate dall'allora Sottosegretario alla pubblica istruzione onorevole Scaglia: « desiderio di evitare il pericolo — inevitabile con una graduatoria ad esaurimento, destinata ad esaurirsi unicamente dopo molti anni — di vedere insegnanti « tornare alla cattedra per la quale avevano l'idoneità a distanza di molti anni, quando avranno dimenticato le minime nozioni necessarie ».

Trattasi di considerazioni e preoccupazioni indubbiamente fondate, le quali però forse avrebbero dovuto consigliare un più rapido assorbimento degli « idonei » per cattedre di ruolo *A* nella cattedra per la quale avevano conseguito l'idoneità — e non il mantenimento *sine die* in cattedra relativa ad insegnamenti per i quali gli interessati non avevano e non hanno, in genere, preparazione culturale e didattica specifica.

Alla luce dell'esperienza di questi ultimi quattro anni (1956-59) si può affermare che l'aver collocato professori idonei per cattedre di ruolo *A* in cattedre di ruolo *B*, niente affatto similari, creò una situazione di un certo disagio per gli interessati e per la scuola: i primi ottennero sì una sistemazione, ma in cattedra per la quale non erano, per la maggior parte, neppure in possesso del titolo di abilitazione; la scuola secondaria inferiore aumentò di oltre un migliaio e mezzo di unità il proprio personale docente di ruolo, ma si trattò di un aumento che non rappresentò una soluzione ideale. Si dà il caso, infatti, di professori idonei di filosofia e storia, oppure di italiano e storia, liberi docenti ed incaricati universitari, costretti ad insegnare un gruppo di materie non corrispondenti al loro indirizzo didattico.

Occorre, per il bene della scuola e per ridare fiducia in se stessi a tanti docenti di valore, non solo ripristinare la norma del loro graduale assorbimento nella cattedra di ruolo *A* per la quale posseggono l'idoneità, ma accelerare tale assorbimento, portando l'aliquota almeno ai due quinti dei posti ogni anno vacanti. Non si propone un'aliquota maggiore, non perché non se ne riconosca la necessità, ma unicamente in considerazione delle già notevoli riserve disposte dalle norme di legge in vigore (una metà dei posti a con-

corso per professori di ruolo e stabilizzati; un decimo per gli invalidi di guerra; un ventesimo per gli invalidi civili per fatti di guerra, ecc.).

Trattasi complessivamente di 1516 aspiranti così distribuiti: Tabella 3 cl. (italiano e storia negli Istituti magistrali), n. 387; Tabella 5 (filosofia e storia nei Licei ed Istituti magistrali), n. 139; Tabella 7-a, 7-b e 7-d (lingua straniera nei Licei scientifici), n. 135; Tabella X (Scienze naturali, chimica e geografia nei Licei e Istituti magistrali), n. 349; Tabella XIV (Storia dell'arte nei Licei classici), n. 76; Tabella A-II (Italiano e storia negli Istituti tecnici), n. 430.

Nel quadriennio 1956-59 risultano nominati, per effetto dell'articolo 12 della legge 23 maggio 1955, n. 505, meno di 380 aspiranti (esattamente 373) e cioè pressoché un quinto del totale degli aspiranti. In alcune cattedre, poi (italiano e storia negli Istituti magistrali e negli Istituti tecnici) il ritmo di assorbimento è stato irrisorio (43 aspiranti sistemati per la Tabella 3 cl. contro 430, e 26 per la Tabella A-II contro 430).

Ove l'aliquota fosse aumentata a due quinti si potrebbe giungere — in un decennio — alla sistemazione di tutti i 1516 aspiranti residui, venendosi in tal modo incontro alle perplessità di coloro che temono l'eccessivo protrarsi nel tempo della graduatoria. Va

tenuto presente al riguardo che molti nominativi inclusi nella graduatoria « idonei » relativa alla Tabella 3 cl. figurano anche nella tabella A-II e che pertanto le due cifre indicate — 387 e 430 — devono essere pressoché dimezzate. Il relatore si riserva, pertanto, di presentare in Assemblea il conseguente emendamento.

È noto a quest'Assemblea come l'iniziativa parlamentare relativa ai professori non di ruolo sia stata durante la presente legislatura — e la passata — assai prolifica: ben pochi provvedimenti sono però giunti felicemente in porto. L'approvazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Romanato, già discussa ed approvata in sede referente dall'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati — e per la quale verrà chiesto l'aumento dell'aliquota del « quinto di posti annualmente disponibili » a « due quinti » — rappresenterebbe, pertanto, un atto di giustizia nei confronti degli « idonei », assegnerebbe alle cattedre di maggior responsabilità (cattedre di ruolo A) della scuola secondaria statale personale culturalmente e didatticamente qualificato e rappresenterebbe un atto di saggezza politica — intendo parlare di politica scolastica — nei confronti della scuola e del suo personale al quale ultimo il Parlamento offrirebbe un segno tangibile di stima e di fiducia.

FUSARO, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

In deroga alla legge 23 maggio 1956, n. 505, gli insegnanti idonei, compresi nelle graduatorie di cui all'articolo 12 della legge predetta, verranno assunti nella cattedra per la quale posseggono l'idoneità in ragione di un quinto di posti annualmente disponibili e fino all'esaurimento delle graduatorie varie.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ARTICOLO UNICO.

*Identico.*